



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MORRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2011**

Disposizioni a sostegno e a tutela degli equilibri dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. – Un processo di sviluppo della compatibilità ambientale delle aziende rispetto al territorio che le circonda determina innegabili benefici per la collettività, in quanto l'incremento di efficienza e di efficacia raggiunto dalle aziende in possesso di un sistema di gestione ambientale certificato o registrato rappresenta il contributo più importante nella direzione della riduzione dell'impatto ecologico determinato dalle attività svolte.

Inoltre, l'applicazione di un sistema di gestione ambientale comporta l'impegno delle aziende alla diffusione pubblica delle proprie prestazioni ambientali, e questo rappresenta un risultato fondamentale in termini di trasparenza delle attività industriali così come risulta di fondamentale importanza la garanzia che è in grado di fornire alla collettività un'organizzazione certificata o registrata: la capacità di prevenire e di gestire, se necessario, situazioni di emergenza ambientale, dalle meno gravi a quelle più serie.

Impegnarsi nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 e dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, consente, come già detto, una gestione efficace, tramite l'autocontrollo, degli adempimenti normativi cogenti e questo si traduce in minori probabilità di illeciti ambientali e quindi nella riduzione di possibili danni ambientali e di costi sociali derivanti dalle successive opere di bonifica e recupero ambientale.

Purtroppo è ormai evidente che gli strumenti di difesa ambientale, legislativi e istituzionali, non appaiono in grado di fronteggiare con efficacia la sfida della sostenibilità ambientale, mentre in questo caso siamo di fronte alla strada migliore: la diffusione della

conoscenza, della trasparenza, della responsabilità rispetto all'ambiente in tutti i livelli della società civile che si ottiene grazie alla riconoscibilità (anche internazionale) che caratterizza tali strumenti per lo sviluppo sostenibile.

Vi sono, poi, vantaggi derivanti dalla certificazione o registrazione di un sistema di gestione ambientale che possono essere ricondotti ad alcuni aspetti particolari:

a) riduzione dei costi: diminuire la produzione dei rifiuti significa risparmiare materie prime e ridurre i costi di smaltimento; mentre razionalizzare l'uso dell'energia consente risparmi spesso sottostimati;

b) richieste dei clienti: la *customer satisfaction* rappresenta ormai un imperativo per ogni imprenditore. Un numero sempre maggiore di aziende, in Europa, adotta un sistema di gestione ambientale ed inizia a chiedere lo stesso impegno ai propri fornitori;

c) rispetto della legislazione: la complessità della normativa ambientale è in continuo aumento. La possibilità di gestire comportamenti conformi alla normativa vigente consente di risparmiare risorse e ridurre i rischi di sanzioni penali e amministrative;

d) finanziamenti e assicurazioni: nell'assegnazione di finanziamenti vi è sempre maggiore attenzione al rischio di incidenti ambientali legati ai diversi siti, e i premi assicurativi per incidenti ambientali sono in funzione delle capacità di gestione del rischio e di controllo dell'eventuale incidente;

e) immagine dell'impresa: una buona gestione ambientale contribuisce a consolidare e a migliorare l'immagine di ogni impresa, ottimizzando le relazioni con tutte le parti interessate;

f) regimi autorizzativi semplificati: sono allo studio anche nel nostro Paese ulteriori *iter* autorizzativi abbreviati e agevolazioni fiscali nei confronti delle aziende certificate;

g) riduzione dei costi di gestione: l'applicazione dei requisiti indicati dalle due norme sopraindicate «costringono» le aziende ad impegnarsi a garantire il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali con il risultato certo di diminuire i costi derivanti da una gestione non ottimale delle risorse ambientali (materie prime, energia, eccetera).

Da queste considerazioni discende l'opportunità di un intervento pubblico che favorisca, nei tempi più brevi, la più ampia diffusione di applicazione dei sistemi di gestione ambientale, conformi alla normativa dell'Unione europea, con misure di intervento rapide quanto limitate nel tempo che possano perseguire il duplice obiettivo di un netto miglioramento del rapporto sviluppo economico-risorse ambientali e il sostegno alle nuove occupazioni indotte da tali trasformazioni.

Si chiede, quindi, allo Stato un impegno forte ed incisivo, nell'entità adeguato alle reali prospettive di adeguamento aziendale, che confermi la particolare attenzione che l'Italia deve prestare alla tutela di ecosistemi che hanno già dato precisi segnali di sofferenza e degrado, spesso dovuti alla scarsa sensibilità di tutti gli operatori, da quelli politici a quelli economici.

Da ciò prende le mosse il presente disegno di legge che, con estrema sinteticità e sem-

plicità di formulazione, intende perseguire gli obiettivi prima esposti.

L'articolo 1 individua le misure di sostegno alle industrie che destinano investimenti all'implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi alle norme UNI EN ISO e al citato regolamento (CE) n.1221 del 2009 consistente, alternativamente, in un credito d'imposta pari all'ammontare degli investimenti necessari all'implementazione dei sistemi di gestione ambientale conformi alla richiamata normativa dell'Unione europea; ovvero in una riduzione dei contributi sociali a carico dell'azienda, in una misura variabile dall'1 per cento in relazione al numero di dipendenti e per un periodo limitato a dodici mesi. Le agevolazioni sono concesse anche per le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti agli investimenti.

L'articolo 2 prevede l'individuazione della tipologia degli investimenti, strettamente connessi alle innovazioni promosse nel periodo tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2013.

L'articolo 3 stabilisce l'adozione di un regolamento ministeriale recante, in particolare, la disciplina dei procedimenti per il controllo di persistenza delle certificazioni.

L'articolo 4 istituisce un fondo speciale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria ai fini dell'alimentazione del Fondo di cui all'articolo 4.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Misure per la tutela delle risorse ambientali e lo sviluppo economico)*

1. Alle società che destinano nuovi finanziamenti finalizzati alla implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 e all'ottenimento della certificazione da parte del sistema nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT), nonché finanziamenti finalizzati all'implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi al regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alla relativa registrazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono concessi, alternativamente:

*a)* un credito d'imposta pari all'ammontare degli investimenti di cui all'articolo 2;

*b)* una riduzione dei contributi sociali dovuti per ogni lavoratore dipendente dalla industria certificata conforme alla norma UNI EN ISO 14001, ovvero per ogni lavoratore dipendente dai siti produttivi registrati conformi al citato regolamento n. 1221 del 2009 e pari all'1 per cento per le imprese che hanno meno di duecentocinquanta dipendenti e allo 0,50 per cento per le imprese che hanno più di 250 dipendenti. La riduzione si applica agli importi dovuti per i dodici mesi successivi all'ottenimento della certificazione ovvero della registrazione.

2. Nei dodici mesi successivi all'ottenimento della certificazione ovvero della registrazione, la riduzione dello 0,50 per cento di cui al comma 1, lettera *b)* è aumentata all'1 per cento per le nuove assunzioni a tempo

indeterminato conseguenti agli investimenti di cui all'articolo 2.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse alle imprese che presentino la domanda entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme dell'Unione europea, statali e regionali aventi ad oggetto le attività di cui al comma 1.

#### Art. 2.

##### *(Investimenti)*

1. Ai fini della presente legge, per investimenti si intendono i costi relativi alla consulenza, alla formazione e alla certificazione sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2013.

#### Art. 3.

##### *(Regolamento ministeriale)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 3, con la previsione che le domande medesime si intendono accolte qualora, entro due mesi dalla data della loro presentazione, l'amministrazione competente non si sia pronunciata in senso negativo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i procedimenti ai fini del controllo della persistenza delle certificazioni ovvero delle registrazioni di cui all'articolo

1, comma 1, per i nove anni successivi al rilascio delle medesime.

3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 2, le società inadempienti sono tenute a restituire una somma pari alla agevolazione di cui hanno beneficiato, maggiorata degli interessi legali.

#### Art. 4.

##### *(Fondo per la tutela delle risorse ambientali)*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Fondo per la tutela delle risorse ambientali.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in 25 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



